



## **REGIONE LOMBARDIA**

### **Direzione Generale Ambiente e Clima**

**Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali**

**Struttura rifiuti e tutela ambientale**

## **PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

**d.g.r. n. XII / 3042 del 16.09.2024**

### **DICHIARAZIONE DI SINTESI**

Dir. 42/2001/CE, art. 9, comma 1

D. Lgs n.152/2006, art. 17, comma 1, lettera b)

D.c.r. 351/2007, punti 5.16 e 6.7

d.g.r. n. XII / 3042 del 16.09.2024. allegato a

## **SOMMARIO**

ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO .....	3
PREMESSA .....	4
1. IL RUOLO DELLA CONSULTAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR .....	6
1.1 La fase di consultazione pubblica .....	6
1.2 Recepimento delle Osservazioni .....	7
2. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO 10	
3. L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR .....	13
4. IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA REVISIONE DEI CRILOC-PRGR .....	15
5. IL PARERE MOTIVATO VAS .....	16
6. L'ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR.....	17
6.1 Errori materiali.....	17
6.2 Adeguamento a seguito del Parere Motivato.....	17
6.2.1 Raccomandazioni .....	22
6.2.2 Indicazioni generali .....	25
6.2.3 Indicazioni per le "Misure di tutela specifiche" .....	27
6.2.4 Indicazioni per il Rapporto Ambientale .....	35
6.2.5 Suggerimenti .....	38
6.3 Adeguamento a seguito delle osservazioni pervenute .....	40
6.4 Stralcio .....	40

ALLEGATO 1 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI

ALLEGATO 2 – DOCUMENTI MODIFICATI

### **A - PRGR**

**A1** - "Sezione 5 – CRITERI LOCALIZZATIVI" della Relazione di Piano

**A2** - "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" delle Norme tecniche di attuazione

### **B - Rapporto Ambientale**

**B1** - Rapporto Ambientale

**B2** - Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale

**B3** - Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR

**B4** - Allegato 5\_Cartografia Screening di incidenza

**B5** - Sintesi non tecnica

## **ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO**

d.c.r.: deliberazione del Consiglio regionale

d.g.r.: deliberazione della Giunta regionale

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

CRILOC-PRGR: Criteri localizzativi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

l.r.: legge regionale

U.O.: Unità Organizzativa

NTA: Normativa Tecnica

RA: Rapporto Ambientale

RL: Regione Lombardia

SNT: Sintesi non tecnica

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

VIA: Valutazione d'Impatto Ambientale

VIncA: Valutazione d'Incidenza

## **PREMESSA**

Il presente documento, che accompagna la modifica dei criteri localizzativi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito revisione dei CRILOC-PRGR) e relative valutazioni ambientali (VAS e VInCA), costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE dall'art. 17 del D.lgs. n.152/2006 (Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica), redatta a conclusione della fase di elaborazione e redazione della revisione al PRGR.

La modifica è finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

- così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art. 8 della l.r. 12/2007, relativamente ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome;
- per favorire ulteriormente la bonifica dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguirne l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Si ritiene, invece, di procedere con la approvazione della revisione dei criteri localizzativi relativa ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, la cui istruttoria è conclusa, anche tenuto conto che discendono da indicazioni normative da attuare senza ulteriori indugi.

Ai sensi della normativa, la presente dichiarazione illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella revisione e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (RA), della procedura di Screening di VInCA, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, e assolve alla funzione di informazione circa la decisione, in relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto dalla l.r. 12/2005, dalla d.c.r. 351/2007.

La revisione dei CRILOC-PRGR e la Valutazione Ambientale (VAS) hanno seguito un percorso comune, fin dalle fasi di orientamento e nel corso di tutte le attività svolte per l'elaborazione della modifica.

La presente dichiarazione di sintesi si articola in un testo che raccoglie le decisioni assunte in merito alla sostenibilità ambientale nella revisione PRGR, le strategie sottese e le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione alla modifica e relative controdeduzioni fornite.

Ai fini di un'esauritiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del processo e le decisioni assunte, questo documento:

- ✓ dà informazioni sulle consultazioni e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- ✓ illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di revisione dei CRILOC-PRGR;
- ✓ dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del RA;

- ✓ dichiara come si è tenuto conto del Parere ambientale motivato e delle osservazioni pervenute.

## **1. IL RUOLO DELLA CONSULTAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR**

### **1.1 La fase di consultazione pubblica**

Con d.g.r. n. XII/ 4838 del 28/07/2025, la Giunta regionale ha deliberato la "presa d'atto della proposta di modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art 8 della l.r 12/2007 ed al fine di favorire le bonifiche dei siti contaminati, e relative valutazioni ambientali (VAS e VInCA), ai sensi della deliberazione della giunta regionale n° XII / 3042 del 16/09/2024".

In data 28/07/2025 l'Autorità procedente ha trasmesso all'Autorità competente per la VInCA il Modulo per lo Screening d'Incidenza.

Con nota trasmessa via pec è stato dato avviso che, ai fini della consultazione pubblica prevista dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. 152/2006, a decorrere dal 31/07/2025 è stato possibile consultare sul sito web SIVAS ([www.sivas.servizirl.it](http://www.sivas.servizirl.it)) nella sezione "Consultazione" ID 143040 e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia nelle pagine dedicate

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/private/home/gestionePiani/modificaPiano?id=143040&idTipoProcedimento=1>.

La documentazione messa in consultazione è costituita da:

- Sezione 5 del PRGR;
- Appendice 1 alle NTA;
- Rapporto Ambientale con 5 Allegati:
  - Allegato 1 Sintesi dei pareri e dei contributi in fase di scoping,
  - Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale,
  - Allegato 3 Cartografia,
  - Allegato 4 Modulo per lo Screening d'Incidenza,
  - Allegato 5 Cartografia per lo Screening d'Incidenza.

Con nota prot. Z1.2025.0024993 del 20/08/2025, l'Autorità procedente ha convocato la seconda Conferenza di valutazione e il Forum pubblico.

In data 28/08/2025 alle ore 10.00 si è tenuta, in videoconferenza sulla piattaforma Webex, così da poter coinvolgere il maggior numero di soggetti anche tramite la modalità di informazione in remoto la seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico, nel corso dei quali sono stati illustrati gli elaborati costituenti la proposta di revisione dei CRILOC-PRGR e il Rapporto Ambientale.

Il termine per la presentazione di osservazioni, indicazioni, suggerimenti e nuovi elementi conoscitivi e valutativi è stato fissato per il 13 settembre 2025, con trasmissione all'Autorità procedente all'indirizzo PEC [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) o online direttamente nella scheda SIVAS del Programma (ID 143040), cliccando su «Accedi al modulo».

## 1.2 Recepimento delle Osservazioni

Nel corso della seconda Conferenza di Valutazione e Forum Pubblico (svolto in data 28/08/2025) sono state formulate 3 domande da alcuni dei soggetti intervenuti. Di seguito è riportato il riepilogo del contenuto e delle risposte fornite già in sede di incontro, così come riportato nel verbale della seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico.

Soggetto	<b>Provincia di Monza e Brianza</b>
Ambito intervento	Conferenza VAS
Tematica e sintesi contributo	Chiede se nell'aggiornamento del Catasto verranno recepite le osservazioni fatte in merito agli errori presenti nella cartografia. Segnala la presenza del fenomeno degli occhi pollini sul territorio provinciale e la criticità che tali aree non siano classificate come Escludenti nel viewer regionale.
Risposta fornita	Si fa presente che quanto segnalato non è oggetto della fase di consultazione della seconda conferenza di VAS, per quanto riguarda le segnalazioni di aggiornamento del catasto verranno segnati gli errori ad ARIA, si fa comunque presente che con riferimento al fenomeno degli occhi pollini, la Provincia in fase istruttoria potrà considerare tali aree non idonee alla localizzazione dell'impianto. Si precisa, inoltre, che il viewer dei criteri localizzativi ha solo funzione di supporto, non vincolante, e che la verifica dei criteri va fatta in modo dettagliato nell'ambito dei singoli procedimenti.

Soggetto	<b>Comune di Bosnasco</b>
Ambito intervento	Conferenza VAS
Tematica e sintesi contributo	Con riferimento a un decreto di esclusione VIA per l'autorizzazione di una cava situata in un Comune confinante, con impatti significativi sul territorio comunale e collocata a meno di 10 km dal confine regionale, si richiede se debba essere applicata la nuova normativa regionale.
Risposta fornita	Non riguarda direttamente il tema, in quanto si tratta di cava.

Soggetto	<b>Società RMB</b>
Ambito intervento	Forum pubblico
Tematica e sintesi contributo	Oltre ai SIN, è stato chiesto se non debbano essere considerate anche le aree da risanare non classificate come tali, prive di risorse proprie per gli interventi e quindi destinate a ricadere sulla collettività.
Risposta fornita	Si fa presente che i contributi pervenuti in fase di consultazione preliminare hanno segnalato che se ci fosse stata una disapplicazione dei criteri localizzativi relativa a tutti i siti da bonificare sarebbe stato molto critico perché avrebbe interessato potenzialmente una porzione molto estesa del territorio regionale. Il percorso di disapplicazione condizionata dei criteri localizzativi definito ha un carattere innovativo e sperimentale e si è cercato di declinare un percorso amministrativo che sia in grado di integrare il percorso di bonifica con quello di realizzazione della discarica necessaria. I SIN sono i siti più rilevanti per le problematiche che rappresentano e per i quali è più difficile trovare risorse. Siano comunque in fase di consultazione e i contributi pervenuti verranno valutati.

Ulteriori contributi e osservazioni sono stati raccolti durante la seconda fase di consultazione, anche successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione (13/09/2025), e comunque entro la data del 21/10/2025.

In tale periodo, sono pervenute 48 osservazioni dai seguenti soggetti:

N.	SOGGETTO PROPONENTE	PROTOCOLLO/DATA
1	COMUNE DI CALCINATO	T1 2025.0102695 del 07/8/25
2	MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	T1 2025.0105936 del 18/8/25
3	ATO MONZA E BRIANZA	T1.2025.0105010 del 14/08/25
4	ALFA S.r.l.	T1 2025.0108441 del 25/08/25
5	CdC RAEE	T1 2025.112628 del 01/09/25
6	PARCO DEL MINCIO	T1 2025.0113518 del 01/09/25
7	UFFICIO D'AMBITO VARESE	T1 2025.0119334 del 08/09/25
8	COMUNE DI BERLINGO, COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, COMUNE DI ROVATO E COMUNE DI TRAVAGLIATO	T1 2025 0120212 del 09/9/25
9	CIRCOLO LEGAMBIENTE MONTICHIARI	T1 2025 0121257 del 10/09/25
10	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA FRANCIACORTA	T1 2025 0121534 del 10/09/25
11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	T1 2025 0122602 del 10/09/25
12	BETTONI SPA	T1 2025 0122287 del 10/09/25
13	PROVINCIA DI LODI	T1.2025.0121261 del 10/09/25
14	CONSIGLIERE REGIONALE	T1.2025.0123217 del 11/09/25
15	CONSIGLIERE REGIONALE	T1.2025.0125219 del 15/09/25
16	COMITATI AMBIENTE OVEST BRESCIANO	T1.2025.0125613 del 15/09/25
17	PROVINCIA DI BERGAMO	T1.2025.0125345 del 15/09/25
18	PROVINCIA DI MONZA BRIANZA	T1.2025.0125673 del 15/09/25
19	ATS BRESCIA	T1.2025.0126066 del 15/09/25
20	COMITATO CITTADINI AMBIENTE E SALUTE TRAVAGLIATO	T1.2025.0126171 del 15/09/25
21	COMUNE DI BOSNASCO	T1.2025.0126130 del 15/09/25
22	LEGAMBIENTE BASSO SEBINO	T1.2025.0125345 del 15/09/25
23	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	T1.2025.0126117 del 15/09/25
24	TERRA DELLA FRANCIACORTA	T1.2025.0126143 del 15/09/25
25	ARPA LOMBARDIA	T1.2025.0126691 del 16/09/25
26	COMUNE DI SANTA MARIA HOE'	T1.2025.0126150 del 16/09/25
27	COMUNE DI CHIARI	T1.2025.0126654 del 16/09/25
28	COMITATO BASTA VELENI	T1.2025.0126659 del 16/09/25
29	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	T1.2025.0126667 del 16/09/25
30	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	T1.2025.0126674 del 16/09/25
31	ATS INSUBRIA	T1.2025.0126675 del 16/09/25
32	AMBIETHICS srl	T1.2025.0126683 del 16/09/25
33	COMUNE DI MONTELLO	T1.2025.0126699 del 16/09/25
34	ATS CM MILANO	T1.2025.0126722 del 16/09/25
35	COMUNE DI BRUSAPORTO, BAGNATICA, COSTA DI MEZZATE	T1.2025.0126768 del 16/09/25
36	ATS BERGAMO	T1.2025.0126791 del 16/09/25
37	ATS BRIANZA	T1.2025.0126916 del 16/09/25
38	UTR BRIANZA	T1.2025.0127004 del 16/09/25
39	AMBIENTE FUTURO LOMBARDIA	T1.2025.0127384 del 16/09/25
40	REGIONE PIEMONTE	T1.2025.0127371 del 16/09/25
41	CONSORZIO IMPRENDITORI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE – BRESCIA	T1.2025.0127541 del 16/09/25
42	LEGAMBIENTE FRANCIACORTA	T1.2025.0127580 del 16/09/25
43	PROVINCIA DI BRESCIA	T1.2025.0128235 del 17/09/25

44	COMUNE DI RODANO	T1.2025.0128783 del 17/09/25
45	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	T1.2025.0138755 del 26/09/2025
46	PARCO GRUGNOTORTO E BRIANZA CENTRALE	T1.2025.0138639 del 26/09/2025
47	MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	T1.2025.0145540 del 02/10/2025
48	COMUNE DI CASTEGNATO	T1.2025.0162602 del 21/10/2025

Le osservazioni sono state inviate con le seguenti note all'Autorità competente per la VAS:

- protocollo n. T1.2025.0130562 del 18/09/2025,
- protocollo n. T1.2025.0150530 del 07/10/2025,
- protocollo n. T1.2025.0155457 del 13/10/2025,
- protocollo n. T1.2025.0162602 del 22/10/25.

Tali osservazioni sono state valutate dall'Autorità precedente e sono state oggetto di controdeduzioni allegate alla presente Dichiarazione di sintesi: "**ALLEGATO 1 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI**".

## **2. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO**

Sin dalla fase di elaborazione della revisione dei CRILOC-PRGR sono state affrontate e valutate diverse opzioni di costruzione e di scelta delle alternative.

Nel delineare gli scenari e le alternative in funzione dei 3 obiettivi di riferimento si è proceduto secondo le seguenti modalità:

- confronto tra l'alternativa della vigenza degli attuali criteri e l'alternativa zero, quale scenario attuale, ossia la non attuazione della revisione dei criteri ai sensi delle modifiche normative intercorse;
- analisi delle possibili alternative riferite ai tre punti cardine delle revisioni, volta a evidenziare le scelte fatte nel percorso di redazione della modifica ai criteri localizzativi.

Partendo da questi presupposti, l'alternativa "zero", ossia lo stato di fatto delle variabili d'interesse, è rappresentato dall'attuale scenario di riferimento e, quindi, l'ambito di influenza della revisione dei CRILOC-PRGR. Tale scenario è stato delineato nell'analisi delle componenti ambientali ("Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale" al RA) e degli elementi di attenzione (capitolo "6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO" del RA), approfondito rispetto alla prima fase di scoping anche grazie ai contributi pervenuti in sede di prima Conferenza di VAS e Forum pubblico.

A livello programmatico, per due delle revisioni delineate tale alternativa non sarebbe pienamente percorribile dal momento che nella d.c.r. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse. Riguardo alla revisione relativa ai SIN, la mancata modifica potrebbe comportare il ritardo nell'attuazione dei processi di bonifica dei siti inquinati, che rischierebbero di rimanere in attesa per anni delle necessarie risorse economiche e della realizzazione degli impianti necessari, con rilevanti impatti per l'ambiente.

Nel RA, quindi, la valutazione delle possibili alternative si è differenziata secondo i 3 obiettivi, considerando anche le integrazioni fatte a seguito dell'espressione del Parere Motivato dell'Autorità competente VAS.

Per l'Obiettivo 1 (Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa) sono prospettate 3 alternative possibili:

Alternativa 1: considerare tutti i siti contaminati e i SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del sito stesso. Questa ipotesi, avanzata in fase di consultazione preliminare, è risultata non attuabile per la diffusa presenza di siti contaminati nel territorio regionale, che avrebbe reso insostenibile l'applicazione dei criteri localizzativi, come confermato dai numerosi pareri pervenuti.

Alternativa 2: considerare solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del SIN. Anche questa opzione si è dimostrata non praticabile, poiché l'estensione territoriale risultante dall'esclusione dei criteri in tutto il buffer di 15 km, tranne dove escluso dalla normativa, sarebbe stata ancora insostenibile.

Alternativa 3 (scelta della revisione dei CRILOC-PRGR): considerare solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso (e non entro i 15 km di buffer, tranne dove escluso dalla normativa, come prospettato dall'alternativa 2). L'alternativa 3 prevede, inoltre, che l'esclusione dai criteri localizzativi si riferisca alle sole aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) per le discariche e gli impianti di trattamento (non per eventuali impianti di incenerimento), destinati almeno per il 20% del volume o della

potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN. L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi mira a favorire la bonifica dei SIN e ridurre il trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica, oltre a soddisfare il fabbisogno di conferimento dei rifiuti secondo quanto indicato dal Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR.

In considerazione dei contributi pervenuti in fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Per l'Obiettivo 2 (Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali) sono prospettate 2 alternative possibili:

Alternativa 1: considerare le discariche situate, anche solo in parte, entro un buffer di 10 km dal confine regionale e analizzare i criteri localizzativi della Regione o Provincia Autonoma confinante, selezionando solo quelli più restrittivi. Questa opzione è stata scartata perché, a causa delle diverse caratteristiche territoriali e ambientali delle zone di confine, scegliere un criterio piuttosto che un altro avrebbe creato disparità, vanificando l'obiettivo di equità e tutela ambientale.

Alternativa 2: (scelta della revisione dei CRILOC-PRGR) prevedere un nuovo criterio localizzativo secondo cui far analizzare al proponente (della nuova discarica o di un ampliamento di discarica posti in un raggio di 10 km dal confine regionale) i criteri localizzativi applicabili nella Regione o Provincia Autonoma confinante. Tali criteri sono da considerarsi penalizzanti per la discarica lombarda. Il proponente, inoltre, è tenuto a individuare misure di mitigazione e compensazione appropriate, in linea con gli elementi di tutela associati ai criteri penalizzanti, al fine di evitare disparità nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, coinvolgendo anche gli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

Per l'Obiettivo 3 (Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG).

In prima istanza non erano state evidenziate alternative. A seguito dell'espressione del Parere Motivato, sono state proposte due alternative per valutare l'introduzione di un criterio penalizzante, volto a bilanciare la tutela delle aree DOC-DOCG con la possibilità di riqualificare le aree degradate.

Alternativa 1: introdurre un criterio penalizzante, ma non escludente, nei territori DOC-DOCG, considerando le sole aree con suolo già consumato (cave, comprese quelle cessate e rinaturalizzate), aree degradate e da riqualificare, e gli ambiti destinati a funzione produttiva dalla pianificazione comunale vigente. Non si considera in questa alternativa l'esclusione per la fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.).

Questa opzione è stata scartata, poiché avrebbe introdotto disomogeneità nella tutela del territorio: un impianto potrebbe essere autorizzato in un'area DOC-DOCG, ma non nella fascia di rispetto, generando disparità ingiustificate e compromettendo l'uniformità del criterio.

Alternativa 2 (scelta dalla revisione dei CRILOC-PRGR): uniformare il criterio escludente introducendo un criterio penalizzante sia nei territori DOC-DOCG sia nella fascia di rispetto di 300 metri. Il criterio si applica alle aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, comprese quelle cessate e rinaturalizzate), aree degradate e da riqualificare, o destinate da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. L'obiettivo è garantire il bilanciamento tra tutela delle aree DOC-DOCG, valorizzazione delle aree degradate e corretta localizzazione degli impianti. I criteri individuano inoltre i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo e recepiscono le misure di tutela definite nel processo di VAS, come riportato nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI", paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti".

Al fine di disincentivare la localizzazione nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG è prevista una misura di compensazione obbligatoria.

A fronte delle possibili ricadute ambientali già la norma, poi, indica la necessità di individuare le ulteriori misure di tutela rispetto a quelle già previste dai criteri localizzativi vigenti, unitamente alla necessità di individuare i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.

### **3. L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR**

L'integrazione delle considerazioni ambientali nella proposta di revisione dei CRILOC del PRGR si configura già nell'analisi di coerenza.

Un primo livello di coerenza (definito 'verticale') è verificato grazie al confronto del sistema strategico della revisione dei CRILOC-PRGR con gli obiettivi di sostenibilità del processo di VAS del PRGR vigente. Questi ultimi sono individuati sulla base delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020. Grazie al ricorso a una matrice di coerenza e tenendo in considerazione le specifiche competenze della revisione in oggetto ai sensi della normativa vigente, la verifica non rileva elementi di contrasto tra gli obiettivi e le azioni (queste ultime valutate a seguito di espressione di Parere Motivato da parte dell'Autorità competente VAS) della revisione stessa e quelli di sostenibilità ambientale, dimostrando una continuità nelle scelte strategiche della modifica al PRGR rispetto alla programmazione in tema di rifiuti e bonifiche vigente.

Un secondo livello di coerenza (definito 'orizzontale') è effettuato con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile – SRSvS: rispetto a questa sono evidenziati gli Obiettivi Strategici ritenuti rilevanti come obiettivi di sostenibilità ai fini della valutazione ambientale della revisione dei CRILOC-PRGR e ne sono analizzati i profili di contatto.

Rispetto alla SRSvS, inoltre, nel RA (paragrafo "Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS" del capitolo "5. ANALISI DI COERENZA") sono attenzionati gli Obiettivi della SRSvS che hanno rilevanza per le tematiche inerenti o trasversali (fatte emergere nella caratterizzazione dell'ambito di influenza e nell'individuazione degli elementi di attenzione) su cui possono incidere direttamente i criteri modificati.

Tale verifica evidenzia che gran parte delle componenti ambientali individuate possono essere potenzialmente impattate in fase attuativa. Pertanto, le misure di mitigazione e compensazione ne devono necessariamente tener conto.

A seguito delle richieste avanzate con il Parere Motivato, la verifica di coerenza è stata integrata considerando gli obiettivi per la revisione del Piano di Tutela delle Acque - PTUA, riportati nell' "Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" (approvato con D.C.R. 2569 del 22.11.2022). Tale analisi non rileva elementi di contrasto con gli obiettivi e le azioni della revisione dei CRILOC-PRGR.

Quale ultimo aspetto di coerenza, viene meglio esplicitata la sostanziale coerenza interna del sistema strategico della revisione: le azioni, infatti, mirano a promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e del consumo di suolo, non rilevando contraddizioni o incoerenze rispetto agli indirizzi regionali.

Nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del RA viene sintetizzata l'analisi delle possibili ricadute ambientali della revisione dei criteri, attraverso una tabella con valutazioni di carattere qualitativo in cui si evidenziano anche i contenuti sintetici della proposta di revisione e relativa motivazione. La tabella è stata aggiornata riguardo al criterio di esclusione relativo all'area di 10 km intorno ai SIN, in seguito al Parere Motivato.

Su esplicita richiesta effettuata in sede di Parere Motivato, l'analisi degli impatti è stata integrata attraverso una stima quantitativa del territorio potenzialmente coinvolto dalla modifica dei criteri, data la disponibilità di informazioni digitali. Nel RA si specifica che i dati considerati permettono un calcolo con un certo margine di approssimazione, dal momento che le fonti dei dati utilizzati non corrispondono esattamente alla vigenza degli strumenti di riferimento. A fronte di tale premessa, le stime quantitative indicano che le variazioni determinate dalla revisione dei criteri localizzativi per le aree DOC-DOCG interessano una superficie del territorio regionale estremamente esigua. Di contro, la maggiore tutela introdotta con il criterio penalizzante per i territori ricompresi nella fascia di 10 km dal confine regionale (esclusa la Svizzera) corrisponde a circa un terzo della superficie complessiva di Regione.

Come già anticipato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Pertanto, a seguito delle valutazioni effettuate nel percorso di stesura della revisione dei CRILOC-PRGR, delle analisi effettuate per lo Screening di Incidenza e degli esiti della prima e della seconda fase di consultazione pubblica, si propongono misure ritenute utili ai fini del contenimento degli impatti.

Tali misure sono da ritenersi fondamentali per il contenimento degli impatti e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti per il criterio penalizzante relativo alle aree DOC/DOCG, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal Titolo III – “LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006.

Tali misure, nel RA, sono indicate come utile riferimento anche per la definizione degli interventi di compensazione.

Tali misure sono in toto assunte nella modifica delle NTA del PRGR - con l'introduzione del nuovo paragrafo “1.6.7bis Misure di tutela specifiche” - e nella Sezione 5 della Relazione PRGR – nuovo paragrafo “15.6.7 bis Misure di tutela specifiche” e si distinguono in:

- Valutazioni preliminari finalizzate alla conoscenza più approfondita del contesto territoriale e ambientale, in riferimento ad aspetti paesaggistici, aspetti ambientali e sanitari, aspetti naturalistici. Vi sono state integrazioni a seguito di recepimento degli esiti della seconda fase di consultazione;
- Mitigazioni: mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG, mitigazioni naturalistiche, paesaggistiche, a tutela degli ambiti agricoli e a tutela della salute della popolazione. Vi sono state integrazioni a seguito di recepimento degli esiti della seconda fase di consultazione;
- Monitoraggi post operam, attraverso un serie di elementi ritenuti essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III – “LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica (operazioni: D1, D5).

Come già evidenziato nelle alternative, al fine di disincentivare la localizzazione nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG è prevista una misura di compensazione obbligatoria.

#### **4. IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA REVISIONE DEI CRILOC-PRGR**

Per il monitoraggio della revisione dei CRILOC-PRGR, così come riportato nel Rapporto Ambientale (paragrafo “Gli indicatori proposti in continuità con il monitoraggio del PRGR vigente”, capitolo “10. MONITORAGGIO AMBIENTALE”), si assume il sistema di monitoraggio vigente, allineato agli indicatori definiti per il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in seguito alle valutazioni effettuate per la predisposizione del Rapporto di Monitoraggio approvato (approvato con d.c.r. n. 5069 del 29.09.2025).

## **5. IL PARERE MOTIVATO VAS**

Con Parere motivato, approvato con decreto n. 17153 del 26/11/2025, la U.O. Urbanistica e VAS – D.G. Territorio e sistemi verdi, l'Autorità competente per la VAS regionale, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, a seguito della conclusione di tutte le consultazioni e dell'invio da parte dell'Autorità procedente, con nota prot. n.T1.2025.0162602 del 22/10/25, dell'elenco definitivo delle osservazioni pervenute nonché dell'intesa dell'Autorità procedente acquisita in data 26/11/2025, decreta:

1. di ritenere che la proposta di modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti possa assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che siano tenuti in considerazione le raccomandazioni, le indicazioni e i suggerimenti contenuti nel cap. 5 dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente parere;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del dlgs. 152/06, il presente parere motivato sia trasmesso insieme al Programma alla Giunta regionale per l'approvazione del Programma e che l'accoglimento delle condizioni di cui al precedente punto 1 sia motivato nella Dichiarazione di Sintesi;

3. di stabilire che il presente parere sia pubblicato dall'Autorità procedente sul sito web SIVAS di Regione Lombardia ([www.sivas.servizirl.it](http://www.sivas.servizirl.it)) dopo l'approvazione del Programma, unitamente alla delibera di Giunta regionale di approvazione del Programma, alla Dichiarazione di Sintesi, alle misure per il monitoraggio e alla copia del BURL dove è comunicata l'avvenuta approvazione del Piano;

4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali.

## **6. L'ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRILOC DEL PRGR**

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 152/06, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, la revisione dei CRILOC del PRGR è stata adeguata a seguito delle risultanze emerse dalle indicazioni del Parere Motivato e dalle osservazioni pervenute.

Si specifica che, durante la fase di consultazione, sono state presentate anche osservazioni e/o richieste di modifica non inerenti alla modifica dei criteri oggetto della procedura VAS. Pertanto, tali aspetti non sono stati presi in considerazione.

Le parti modificate sono evidenziate in **azzurro**.

### **6.1 Errori materiali**

Con l'adeguamento si procede anche con la correzione degli errori materiali nei documenti interessati.

In particolare, per quanto riguarda il **'Rapporto Ambientale' e i suoi allegati, compresa la 'Sintesi non tecnica'**:

- modifica della legenda nell' "Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR";
- modifica della legenda nelle cartografie dell' "Allegato 5\_ Cartografia Screening di incidenza";
- nel Rapporto Ambientale (capitolo "6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO") e nella Sintesi non tecnica (capitolo "5. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO") sostituzione della legenda dell'estratto cartografico relativo all'"Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR";
- nel Rapporto Ambientale al capitolo "9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" sostituzione delle legende degli estratti cartografici relativi all' "Allegato 5\_ Cartografia Screening di incidenza", finalizzati al raffronto tra gli elementi interessati dalla revisione dei criteri per le Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e i SIN rispetto alla Rete Natura 2000 e alla RER.

### **6.2 Adeguamento a seguito del Parere Motivato**

Con riferimento al contenuto dell'Allegato 1 "PARERE MOTIVATO DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) - RELAZIONE ISTRUTTORIA" del decreto n. 17153 del 26/11/2025, si esprimono le seguenti considerazioni.

Nel merito del **'Rapporto Ambientale' e dei suoi allegati, compresa la 'Sintesi non tecnica'**, reso atto delle considerazioni formulate al riguardo, si procede alle seguenti modifiche/integrazioni.

Si modifica l'elaborato "Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale" come segue:

- nella componente "SUOLO E SOTTOSUOLO", sezione "Rischi naturali", si integra il riferimento al PGRA come di seguito:

*Lo strumento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 03.03.2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27.10.2016 (pubblicato sulla G.U. n. 30, serie Generale, del 06.02.2017), e la prima revisione PGRA 2021, relativa al sessennio 2022-*

2027, è stata adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 3 del 29 dicembre 2020 e approvata con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021. È stata definitivamente approvata con D.P.C.M. del 1° dicembre 2022 ed è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-di-bacino/piano-gestione-rischio-alluvioni/piano-gestione-rischio-alluvioni>

- nella componente "RIFIUTI", si aggiunge la sezione "Rapporto di Monitoraggio del PRGR - 2025", come di seguito:

Per un quadro complessivo degli esiti del monitoraggio triennale del PRGR vigente, si rimanda al "Rapporto di Monitoraggio del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare (PRB)" (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025), disponibile al seguente link:

[https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche#:~:text=Rapporto%20di%20Monitoraggio%20del%20Programma%20Regional e%20di,interventi%20\(indicatori%20di%20monitoraggio%20degli%20effetti%20ambientali\).](https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche#:~:text=Rapporto%20di%20Monitoraggio%20del%20Programma%20Regional e%20di,interventi%20(indicatori%20di%20monitoraggio%20degli%20effetti%20ambientali).)

Si modifica il 'Rapporto Ambientale' (RA) e la "Sintesi non tecnica" (SNT) nel seguente modo:

- nel paragrafo "Quadro di riferimento programmatico", capitolo "4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ" si integra/modifica come di seguito:

il riferimento a "Piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale" è spostato dalla sezione 'Livello nazionale' alla sezione 'Livello sovraregionale e regionale';

nel 'Livello nazionale' è aggiunto:

Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)  
Approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022

nel 'Livello sovraregionale e regionale':

sono eliminati: il Piano d'Azione per l'Energia – PAE, il Programma Energetico Ambientale Regionale – PEAR (con relativi dati), il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021- PGRA2021, il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021 - PDGPO 2021

sono aggiunti:

Programma Regionale Energia Ambiente e Clima – PREAC  
Approvato con D.G.R. n.7553 del 15.12.2022

Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica"

Approvato con D.C.R. 2569 del 22.11.2022

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA 2021/2027

Approvato con D.P.C.M. del 1° dicembre 2022

Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po - PDGPO 2021/2027

Approvato con D.P.C.M. del 7 giugno 2023

**Piano Ittico Regionale – PIR**  
**approvato con D.g.r. n. XI/7692 del 28.12.2022**

sono modificati:

il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – PRMC, 2014 a cui è aggiunto:

**L'aggiornamento del PRMC è stato avviato D.G.R. XII / 740 del 24.07.2023**

il Programma Regionale della mobilità e dei trasporti – PRMT, 2016 a cui è aggiunto:

**L'aggiornamento del PRMT è stato adottato con D.G.R. 5025 del 22.09.2025**

il Programma di Tutela e Uso delle Acque – PTUA, 2016 a cui è aggiunto:

**L'aggiornamento del PTUA è stato avviato D.G.R. XI/7731 del 28.12.2022**

il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria – PRIA, 2018 a cui è aggiunto:

**L'aggiornamento del PRIA è stato avviato D.G.R. XII/1754 del 15.01.2024**

- si integra/modifica il capitolo “5. ANALISI DI COERENZA” del RA e il capitolo “4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA” della SNT come di seguito:

all'inizio del capitolo, dopo gli obiettivi che la revisione dei CRILOC-PRGR si elencano le azioni di modifica dei criteri;

nel paragrafo “Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente” si integra la matrice con il confronto con le azioni di modifica dei criteri;

nel paragrafo “Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS” si integra la tabella con il confronto con le azioni di modifica dei criteri;

si aggiunge il paragrafo “Coerenza interna”, in cui si dà conto della coerenza della modifica dei criteri in funzione degli obiettivi della revisione.

- si modifica e integra il paragrafo “L'alternativa zero” del capitolo “7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE” del RA e il capitolo “6. LO SCENARIO DI PIANO E LE ALTERNATIVE” come di seguito:

~~A livello programmatico, tale alternativa non sarebbe percorribile dal momento che le revisioni delineate nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse.~~

A livello programmatico, per due delle revisioni delineate tale alternativa non sarebbe pienamente percorribile dal momento che nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse. Riguardo alla revisione relativa ai SIN, la mancata modifica potrebbe comportare il ritardo nell'attuazione dei processi di bonifica dei siti inquinati, che rischierebbero di rimanere in attesa per anni delle necessarie risorse economiche e della realizzazione degli impianti necessari, con rilevanti impatti per l'ambiente.

- si modifica e integra il paragrafo “Alternative per il perseguimento degli obiettivi” del capitolo “7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE” del RA e il capitolo “6. LO SCENARIO DI PIANO E LE ALTERNATIVE” come di seguito:

**OB\_3** Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG

Per l'attuazione dell'obiettivo la norma ~~non lascia spazio a valide alternative, oltre a quella individuata per la definizione del~~ mira a definire un nuovo criterio penalizzante.

A fronte delle possibili ricadute ambientali già la norma, poi, indica la necessità di individuare le ulteriori misure di tutela rispetto a quelle già previste dai criteri localizzativi vigenti, unitamente alla necessità di individuare i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.

~~Pertanto, in linea con l'obiettivo delineato, nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e nella fascia di rispetto dei 300 metri (individuata dai criteri vigenti) si propongono criteri penalizzanti per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni, infatti, si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG, l'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare e la corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.~~

#### Alternativa 1

Al fine di introdurre un criterio penalizzante e non escludente nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, si considerano le sole aree caratterizzate da suolo già consumato: cave, anche cessate (comprese quelle rinaturalizzate), aree degradate e da riqualificare. A queste, si aggiungono gli ambiti destinati da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Non si considera in questa alternativa l'esclusione per la fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.).

Tale scelta sarebbe penalizzante per le aree ricomprese nei territori di cui ai disciplinari DOC-DOCG, mentre rimarrebbe escludente nella suddetta fascia di rispetto, minando il principio di uniformità applicativa del criterio prima applicato uniformemente per entrambi gli ambiti territoriali e determinando un disequilibrio nelle possibili scelte localizzative degli impianti.

Ad esempio, un impianto potrebbe essere autorizzato in un'area DOC-DOCG, mentre non potrebbe essere realizzato nella fascia di rispetto di 300 m da tali aree, causando immotivate disomogenee tutele del territorio e creando al tempo stesso disparità nelle scelte localizzative dei possibili impianti. Pertanto, tale alternativa è stata scartata.

#### Alternativa 2 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR

L'alternativa scelta opta per uniformare la revisione del criterio escludente, introducendo il criterio penalizzante sia nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG sia nella fascia di rispetto di 300 metri delle stesse. Permane la scelta di applicazione di tale criterio penalizzante per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate - comprese quelle rinaturalizzate -, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG e della relativa fascia di rispetto, unitamente all'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare, mirando al contempo alla corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.

Al fine di disincentivare la localizzazione nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato,

per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG è prevista una misura di compensazione obbligatoria.

Con i criteri sono individuati i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo e sono recepite le opportune misure di tutela definite nel processo di VAS, così come indicate nel successivo capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI", paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti".

- si integra il paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del RA, al fine di approfondire l'analisi degli impatti ambientali anche attraverso una stima quantitativa del territorio potenzialmente coinvolto dalla modifica dei criteri. Tale analisi è svolta attraverso le informazioni quantitative relative alla modifica dei criteri, secondo le seguenti sezioni:

Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG;

Ambiti interessati da criterio penalizzante buffer 10 km dal confine di Regioni/Province Autonome confinanti.

Da tali stime quantitative, si desume che le modifiche determinate dalla revisione dei criteri localizzativi per le aree DOC-DOCG interessano una superficie del territorio regionale estremamente esigua; per contro, la maggiore tutela introdotta con il criterio penalizzante per i territori ricompresi nella fascia di 10 km dal confine regionale (esclusa la Svizzera) corrisponde a circa un terzo della superficie complessiva di Regione.

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

La sintesi dell'analisi svolta è aggiunta nel capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI" della SNT.

*"Infine, non sono presenti motivazioni e analisi nel Rapporto Ambientale in merito alla nuova norma che prevede, nel calcolo del fattore di pressione areale, di considerare anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome e che per il calcolo del volume si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982."*

si ribadisce che si è colta l'occasione, con la revisione dei CRILOC del PRGR, per inserire un chiarimento in merito all'applicazione del Fattore di Pressione areale. Infatti, nell'attuazione del Fattore di Pressione areale è emersa la necessità di precisare che, nel caso in cui il buffer interessi aree extraregionali, per il calcolo delle volumetrie vadano conteggiate anche le discariche in tali aree extraregionali. Si ribadisce che non si tratta di un elemento di novità, ma deriva dall'opportunità di fare chiarezza per quanto emerso nell'attuazione del PRGR ed evitare possibili diverse errate interpretazioni, che sarebbero meno tutelanti per tali territori.

Tale specifica va a integrare il RA, inserendola alla fine del paragrafo "I contenuti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR", capitolo "2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR".

Per maggior chiarezza, nel RA, dopo la tabella "Fattore di pressione" relativa al confronto delle modifiche rispetto al PRGR vigente nel paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi" capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI", si riporta quanto di seguito:

**Nel merito di questa specifica relativa al Fattore di Pressione areale, si sottolinea che quanto inserito nei Criteri è una modifica del testo a carattere di chiarimento della modalità di applicazione della norma come interpretata finora.**

Le stesse integrazioni sono riportate nel capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" della SNT.

Per quanto riguarda alcuni punti inseriti nel paragrafo "4.3 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE" del Parere Motivato si specifica quanto segue.

In merito alle segnalazioni poste in evidenza:

- *Il Fattore di Pressione pare depotenziato, in quanto, di fatto, si consente di localizzare discariche e impianti di trattamento rifiuti lì dove nel Programma vigente il fattore di pressione ne escludeva la localizzazione.*

come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti;

- *Il buffer di 300m attorno alle aree DOC e DOCG comporta la possibile inclusione nel campo di applicazione del criterio penalizzante di ulteriori aree prima sottoposte a quello escludente.*

si rimanda alle considerazioni riportate nel paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del RA, alla sezione: 'Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG'.

In particolare, relativamente alle conclusioni del Parere Motivato di VAS di seguito si dà puntualmente riscontro delle modifiche apportate in seguito all'eventuale recepimento di ciascuna delle 28 condizioni riportate nel capitolo "5. CONCLUSIONI" dell'Allegato 1 suddetto, suddivise come nei paragrafi dello stesso. Eventuali scostamenti o impossibilità di accoglimento rispetto alle considerazioni formulate sono debitamente motivati.

### 6.2.1 Raccomandazioni

**01.** *Specificare sia nella Sezione 5 – Criteri localizzativi che nell'Appendice 1 - Criteri localizzativi delle NTA che l'esclusione dai Criteri localizzativi deve comunque garantire il rispetto dei vincoli, delle misure di salvaguardia/conservazione e dei divieti previsti da normative sovraordinate, compresi i relativi divieti stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriali quali i Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi e delle riserve naturali regionali approvati da Regione Lombardia. In particolare, a pag. 106 del Rapporto Ambientale, modificare la frase: <<Preme sottolineare che i criteri vigenti per RN2000 e RER rimangono validi, **così come i vincoli e i divieti sovraordinati previsti da normative sovraordinate, compresi i relativi divieti stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriali quali e quelli presenti nei PTR, nei PTC dei parchi e delle riserve naturali regionali fatta salva l'esclusione dal campo di applicazione prevista per le discariche e gli impianti di trattamento a servizio dei SIN. Tali discariche/impianti possono però essere autorizzati solo a fronte del rispetto delle misure di tutela di cui sopra.**>>;*

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

1. Aggiungere all'elenco delle "Misure di tutela specifiche", la seguente voce: **"Soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo"**. Sotto questa nuova voce dovranno essere individuati i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo degli impianti di trattamento e delle discariche nonché illustrate le modalità di coinvolgimento, così come previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2024, comma 7 quarter;

Nella revisione del criterio - in merito a quanto aggiunto al sottoparagrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" delle NTA e del sottoparagrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano nei 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti' si integra quanto contenuto nella colonna 'Dettaglio' relativamente alle 'Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)' come di seguito:

Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere coinvolta la DG regionale competente in materia di Agricoltura, tenendo in conto le eventuali osservazioni dell'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero per il rispetto dei disciplinari di produzione, dei Consorzi di tutela e degli organismi di tutela del turismo dedicato. Nel caso non fosse necessario alcun procedimento di valutazione d'impatto ambientale, gli stessi soggetti saranno da coinvolgere nella procedura autorizzativa.

Pertanto, si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- SNT: capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti'.

2. Chiarire come intendere il fattore di pressione nelle aree escluse dai criteri localizzativi;

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

3. Per le aree poste a 10 km dai confini regionali, chiarire che i criteri penalizzanti da applicare sono quelli della Regione o Provincia autonoma confinante e che dette aree

sono escluse dai criteri localizzativi qualora fossero contemporaneamente anche a 10km dai SIN;

L'introduzione del criterio penalizzante per le aree poste a 10 km dai confini regionali si riferisce ai criteri vigenti nella Regione o Provincia autonoma confinante.

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti. Pertanto, qualora dette aree fossero contemporaneamente anche a 10 km dai SIN, per le stesse rimane vigente il criterio penalizzante introdotto.

**4.** Nel nuovo paragrafo "Misure di tutela specifiche", alla voce "Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG", chiarire che la << fascia di mitigazione di almeno 50 m>> per le discariche in aree DOC/DOCG, è interna all'area della discarica>>;

L'indicazione è recepita integrando il criterio nella colonna "Mitigazioni/compensazioni" come di seguito:

(...) Dovrà, inoltre, essere individuata una fascia di almeno 50 m **di ampiezza, interna all'area dell'impianto,** in cui realizzare interventi di mitigazione (...).

Si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- SNT: capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti'.

Inoltre, si modifica la "Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG" nel seguente modo:

(...) fascia di mitigazione di almeno 50 metri **di ampiezza, interna all'area dell'impianto,** (...) nei documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.6 bis Misure di tutela specifiche" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7 bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**5.** *Eslicitare che l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi prevede che possano essere realizzati sia discariche che impianti di trattamento rifiuti e non alternativamente.*

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

**6.** *In merito al calcolo del fattore di pressione territoriale per la costruzione delle discariche, chiarire come integrare le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome: se si intende, cioè, che vadano sommate le discariche ubicate nei Comuni confinanti delle altre Regioni o Province Autonome.*

Per maggiore chiarezza, si modifica il testo del criterio:

Nel calcolo del fattore di pressione areale, di cui alla d.g.r. n. ~~n.~~ 7144 del 2 ottobre 2017, vanno **considerate conteggiate** anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Al fine del calcolo del volume, non essendo applicabile a tali casi il riferimento temporale della l.r. n. 94/1980, si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982.

Pertanto, si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Fattore di pressione';
- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti' in riferimento a 'Fattore di pressione';
- SNT: capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti' in riferimento a 'Fattore di pressione'.

### **6.2.2 Indicazioni generali**

**7.** *Rivalutare l'esclusione dai criteri localizzativi degli impianti e delle discariche finalizzati alla bonifica dei siti contaminati d'importanza nazionale posti entro 10 km dai SIN:*

- a. dando priorità al trattamento dei rifiuti da bonifica in situ o in impianti già esistenti;*
- b. prevedendo che la percentuale restante da destinare a rifiuti diversi da quelli prodotti dai SIN, non provenga da territori non regionali;*

**a - b.** Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

8. Nelle aree escluse dai criteri localizzativi, aumentare la percentuale di materiale generato dalle opere di bonifica dei SIN da conferire in discariche o negli impianti di trattamento rifiuti, così da consentire il conferimento prioritario dei rifiuti provenienti dal sito oggetto di bonifica;

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

9. All'interno di aree DOC e DOCG assumere prioritariamente l'utilizzo di aree di cava anche cessata non rinaturalizzate e di aree produttive già esistenti collocate, prevedendo idonee misure di compensazione commisurate alla perdita di naturalità e della qualità paesaggistica. Modificare di conseguenza la Sezione 5 – Criteri localizzativi e l'Appendice 1 - Criteri localizzativi delle NTA. A tal proposito, nelle "Misure di tutela specifiche", alle voci "Valutazione degli aspetti naturalistici" e "Mitigazioni naturalistiche", lì dove si forniscono indicazioni puntuali per le aree di cava cessata: <<~~Fornire opportune indicazioni~~ **Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate prevedere idonee misure di compensazione commisurate alla perdita di naturalità e della qualità paesaggistica**>>;

Si premette che l'obiettivo della modifica della variante ai criteri localizzativi del PRGR è quello di prevedere che il criterio sia penalizzante per aree che, anche se incluse nei territori individuati dal disciplinare MIPAF delle aree DOC-DOCG, non sono interessate da viticoltura, poiché aree non più agricole nello stato di fatto. Al riguardo, si consideri inoltre che nel PRGR per le discariche la presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva rappresenta un criterio preferenziale, in qualunque stato esse si trovino. Si ritiene, pertanto, di confermare l'esclusione di tutte le cave dal criterio localizzativo. Tuttavia, considerando l'attenzione ambientale espressa per le cave già rinaturalizzate, si ritiene di poter recepire l'indicazione, prevedendo l'obbligo di misure di compensazione come già previsto dal PRGR per aree a più elevata naturalità" quali i Parchi e le Rete ecologiche. Si ritiene inoltre che tale previsione possa costituire un significativo disincentivo all'utilizzo di cave rinaturalizzate, qualora sul territorio siano presenti altre possibili localizzazioni. Per analoghe motivazioni, anche in accoglimento della richiesta di integrazione contenuta nell'osservazione presentata da PROVINCIA DI BERGAMO (prot. T1.2025.0125345 del 15/09/25), delle osservazioni di ARPA (prot. T1.2025.0126691 del 16/09/25) e del PARCO GRUGNOTORTO E BRIANZA CENTRALE (prot. T1.2025.0138639 del 6/09/25), si ritiene di inserire tale indicazione anche per le aree produttive in cui non è ancora intervenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli. Il criterio viene così integrato nella colonna "Mitigazioni/compensazioni" con l'inserimento delle seguenti misure compensative:

**Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.**

Si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della

Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';

- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- SNT: capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti'.

Inoltre, si inserisce il nuovo paragrafo "Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG" nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del RA e nel capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI" della SNT.

### 6.2.3 Indicazioni per le "Misure di tutela specifiche"

**10.** Prevedere che le "valutazioni preliminari" siano effettuate anche per la localizzazione di discariche ed impianti finalizzati alla bonifica dei SIN; pertanto, modificare <<Le seguenti valutazioni preliminari sono da effettuare in toto per le aree DOC e DOCG >> con <<Le seguenti valutazioni preliminari sono da effettuare in toto **per le aree a servizio dei SIN** e per le aree DOC e DOCG>> e cassare la seguente frase <<Nel caso dei SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni solo quelle pertinenti al/ai criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.>>;

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Si ritiene di modificare il testo delle "Misure di tutela specifiche" come di seguito:

~~Nel caso dei SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni solo quelle pertinenti al/ai criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.~~

Si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

### 11. Nelle "Valutazioni preliminari":

- a. per la "valutazione degli aspetti paesaggistici" integrare il testo nel seguente modo:  
 <<**valutazione degli aspetti paesaggistici** del territorio di riferimento, considerando **i contenuti paesaggistici e le disposizioni particolari degli strumenti di pianificazione alle diverse scale (PPR, PTR, PTCP, PGT, PTC dei parchi), nonché i provvedimenti di istituzione delle tutele paesaggistiche ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs 42/2004, se presenti.** ~~gli strumenti di pianificazione di diversi livelli (regionale, provinciale, e comunale), unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche.~~ **Nella valutazione, occorre individuare gli elementi fisici che definiscono il contesto paesaggistico (quali ad esempio: gli elementi costitutivi del sistema idrogeomorfologico, vegetazionale, rurale, ambientale, storico-culturale; la presenza di beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs 42/2004; la presenza di tracciati e percorsi di interesse paesistico, belvedere e punti di visuale, Siti UNESCO) e porre particolare attenzione alle interrelazioni visuali e identitarie, in particolare, l'interferenza con con visuali e punti panoramici, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, con i luoghi simbolici e centri abitati di antica formazione.** >>
- b. per la "valutazione degli aspetti ambientali e sanitari", al punto tre, la valutazione dell'impatto odorigeno non sia associata esclusivamente al ritiro in discarica di rifiuti putrescibili;
- c. aggiungere: <<**Valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.**>>;

a. Si ritiene di modificare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione 'Valutazioni preliminari' come di seguito:

➤ **valutazione degli aspetti paesaggistici** del territorio di riferimento, considerando ~~gli strumenti di pianificazione di diversi livelli (regionale, provinciale, e comunale), unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche;~~ del territorio di riferimento, considerando **i contenuti paesaggistici e le disposizioni particolari degli strumenti di pianificazione alle diverse scale (PPR, PTR, PTCP, PGT, PTC dei parchi), nonché i provvedimenti di istituzione delle tutele paesaggistiche ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, se presenti, unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche.** Nella valutazione, occorre individuare gli elementi fisici che definiscono il contesto paesaggistico (quali ad esempio: gli elementi costitutivi del sistema idrogeomorfologico, vegetazionale, rurale, ambientale, storico-culturale; la presenza di beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs. 42/2004; la presenza di tracciati e percorsi di interesse paesistico, belvedere e punti di visuale, Siti UNESCO) e porre particolare attenzione alle interrelazioni visuali e identitarie, in particolare, l'interferenza con con visuali e punti panoramici, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, con i luoghi simbolici e centri abitati di antica formazione;

modificando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8.ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**b.** Si ritiene di modificare, anche in accoglimento della richiesta di integrazione contenuta nell'osservazione presentata da ARPA (prot. T1.2025.0126691 del 16/09/25), il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione 'Valutazioni preliminari' - 'valutazione degli aspetti ambientali e sanitari' il punto:

- o valutazione dell'impatto odorigeno (ad es. ricorrendo allo "Studio di Valutazione dell'Impatto Odorigeno", ~~laddove la discarica ritiri rifiuti putrescibili in funzione del potenziale odorigeno del rifiuto~~);

modificando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**c.** Si ritiene di modificare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione 'Valutazioni preliminari' - 'valutazione degli aspetti ambientali e sanitari' il punto:

- o ~~analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni~~ con particolare riferimento alle componenti aria, acqua (valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali), suolo;

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**12.** Nella "Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG" integrare il testo così come segue:

<<fascia di mitigazione di almeno 50 metri **di ampiezza**, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi ~~naturaliformi, quali siepi arboree ed arbustive~~ di diverse specie, **preferibilmente tipiche della fascia di paesaggio a cui appartiene il sito di intervento e disposte secondo uno schema di tipo naturaliforme. La proposta deve essere accompagnata da un accurato progetto paesaggistico che curi l'appropriato inserimento della fascia di mitigazione, in continuità con la trama territoriale locale, valutando le relazioni visuali esistenti con beni paesaggistici e/o culturali, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, centri abitati di antica formazione e le vocazioni produttive e turistico-fruitive del sito che ecosistemico. Il progetto deve altresì prevedere la creazione di adeguati** ~~unitamente ad~~ ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.). >>

Si ritiene di modificare il testo della "Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG" come di seguito:

- ↳ fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all'area dell'impianto, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.) con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico. Essa sarà costituita da elementi arborei ed arbustivi di diverse specie, preferibilmente tipiche della fascia di paesaggio a cui appartiene il sito di intervento e disposte secondo uno schema di tipo naturaliforme. La proposta deve essere accompagnata da un accurato progetto paesaggistico che curi l'appropriato inserimento della fascia di mitigazione, in continuità con la trama territoriale locale, valutando le relazioni visuali esistenti con beni paesaggistici e/o culturali, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, centri abitati di antica formazione e le vocazioni produttive e turistico-fruitive del sito che ecosistemico. Il progetto deve altresì prevedere la creazione di adeguati ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

### 13. Nelle "Mitigazioni paesaggistiche"

- a. integrare il testo dei primi due punti nel seguente modo: <<Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata **alle caratteristiche del contesto e alle finalità di mitigazione da assolvere**, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, ~~in grado quindi di utili a~~ svolgere un'effettiva funzione ~~e paesaggistica di miglioramento estetico-percettivo del paesaggio~~. **Le fasce di mitigazioni devono inserirsi in maniera integrata e appropriata al contesto paesaggistico di riferimento, considerando attentamente le relazioni visuali esistenti. Oltre a tendere al massimo mascheramento degli impianti, le mitigazioni devono mirare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso il recupero della continuità con il sistema paesaggistico di riferimento ma anche costituendosi come elemento di (ri)disegno dello stesso, capace di insediare nuove funzioni anche di tipo ecologico-ambientali quali:** ~~unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).~~ >>

b. aggiungere all'elenco le seguenti indicazioni:

**<< - porre particolare attenzione alle interrelazioni con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, se presenti, al fine di evitare o ridurre interferenze negative.**

- per quanto riguarda i manufatti che compongono le discariche e impianti di trattamento rifiuti si ponga particolare attenzione alla scelta di finiture coerenti con il contesto dal punto di vista cromatico, tipologico e materico.>>.**

a. Si ritiene di modificare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni paesaggistiche" come di seguito:

~~➤ Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all'interazione con le aree naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti negativi sul paesaggio, con la messa in essere di tutti gli elementi a ciò idonei (come, ad esempio, il rispetto per le visuali, la realizzazione di quinte e barriere verdi con l'utilizzo di essenze arboree arbustive autoctone, ecc.).~~

~~➤ Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).~~

➤ Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata alle caratteristiche del contesto e alle finalità di mitigazione da assolvere, costituite da alberi e arbusti di diverse specie utili a svolgere un'effettiva funzione di miglioramento estetico-percettivo del paesaggio. Le fasce di mitigazioni devono inserirsi in maniera integrata e appropriata al contesto paesaggistico di riferimento, considerando attentamente le relazioni visuali esistenti. Oltre a tendere al massimo mascheramento degli impianti, le mitigazioni devono mirare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso il recupero della continuità con il sistema paesaggistico di riferimento ma anche costituendosi come elemento di (ri)disegno dello stesso, capace di insediare nuove funzioni anche di tipo ecologico-ambientali quali: ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

b. Si ritiene di modificare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni paesaggistiche" aggiungendo i punti:

- *Porre particolare attenzione alle interrelazioni con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, se presenti, al fine di evitare o ridurre interferenze negative.*
- *Per quanto riguarda i manufatti che compongono le discariche e impianti di trattamento rifiuti si ponga particolare attenzione alla scelta di finiture coerenti con il contesto dal punto di vista cromatico, tipologico e materico.*

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

#### 14. Nelle "Mitigazioni a tutela della salute della popolazione"

- a. integrare il secondo punto: <<Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, **mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro...**). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio.>> Inoltre, nell'individuare le aree è necessario tenere conto anche di quanto indicato alla tabella A del DPCM 14/11/1997 per quanto realizzabile nelle zone in relazione alla loro classificazione acustica.
  - b. integrare il terzo punto, relativo alla realizzazione di percorsi e aree ciclopeditoni sicuri e attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto 30 novembre 1999, n. 557, del Ministero Dei Lavori Pubblici (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili). Inoltre, qualora i tratti di pista ciclabile dovessero attraversare aree esterne all'edificato, si potrà fare riferimento all'"Abaco delle buone pratiche" del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), che descrive interventi di tipo ambientale rivolti alla valorizzazione e alla tutela dei contesti di elevato valore naturalistico che subiscono trasformazioni in riferimento alla realizzazione di percorsi ciclopeditoni.
  - c. integrare il quarto punto ricordando che l'approvvigionamento di acque superficiali o sotterranee è soggetto al rilascio di concessione, come indicato dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2.
  - d. aggiungere un ulteriore punto: <<**Per tutelare le acque sotterranee e superficiali, si dovranno adottare adeguate misure costruttive e gestionali dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché idonei sistemi di depurazione e smaltimento delle acque reflue e di dilavamento.**>>;
- a.** Si ritiene, anche in accoglimento dell'osservazione presentata da ARPA LOMBARDIA (prot. T1.2025.0126691 del 16/09/25), di integrare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni a tutela della salute della popolazione" modificando il punto come di seguito:
- *Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-*

arbustive, mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, ecc.). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio.

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

Si specifica, inoltre, che non si ritiene necessario richiamare il riferimento normativo al DPCM 14/11/1997 vigente.

**b.** Si ritiene di integrare, anche in accoglimento dell'osservazione presentata da ARPA LOMBARDIA (prot. T1.2025.0126691 del 16/09/25), il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni a tutela della salute della popolazione" modificando il punto come di seguito:

- Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali sicuri e attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557. Questi saranno progettati secondo i principi dell'urban health e dell'inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali, anche considerando il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - PRMC quale strumento di indirizzo.

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

Si specifica, inoltre, che non si ritiene utile fare riferimento all'"Abaco delle buone pratiche" del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), dal momento che il PRMC è in fase di aggiornamento (avviato d.c.r. XII / 740 del 24.07.2023) e non c'è certezza che tale allegato rimarrà vigente.

**c.** Non si ritiene necessario richiamare il riferimento normativo al r.r. 24 marzo 2006, n. 2 dal momento che è norma di riferimento vigente.

**d.** Si ritiene di integrare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni a tutela della salute della popolazione" aggiungendo il seguente punto:

- Per tutelare le acque sotterranee e superficiali, si dovranno adottare adeguate misure costruttive e gestionali dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché idonei sistemi di depurazione e smaltimento delle acque reflue e di dilavamento.

**15.** *Inserire tra le valutazioni preliminari e per le opere di mitigazione che possono interferire con il sottosuolo, anche la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4; Dlgs. 36/2023 art. 41 c.4).*

Si ritiene di integrare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione 'Valutazioni preliminari' inserendo il nuovo punto:

- **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4, D.lgs. 36/2023 art. 41 c.4), per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo.**

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**16.** *Individuare idonee misure di tutela qualora si intenda consentire l'utilizzo degli impianti e delle discariche anche per rifiuti extraregione;*

Si ritiene non necessario individuare tali misure di tutela in quanto il criterio si modifica come riportato nel punto 7b del presente documento, escludendo la possibilità del ritiro di rifiuti extraregionali per gli impianti oggetto di esclusione.

**17.** *In merito alle mitigazioni naturalistiche e al loro monitoraggio a lungo termine, prevedere la stesura di un piano di gestione delle aree di nuova piantumazione con individuate le frequenze e modalità di irrigazione (da prediligere impianti goccia a goccia) e di gestione delle nuove alberature;*

Anche in accoglimento della richiesta di integrazione contenuta nell'osservazione presentata da ARPA LOMBARDIA (prot. T1.2025.0126691 del 16/09/25), si ritiene di integrare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazioni naturalistiche" aggiungendo un nuovo punto come di seguito:

- **Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il 'Piano di manutenzione delle opere a verde' a carico dell'operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche.**

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**18.** Nella Tabella "Criteri penalizzanti per le discariche", nel caso di impianti prossimi al confine, sotto la voce "Mitigazioni/compensazioni" si integri l'analisi da condurre specificando che deve essere prestata la massima attenzione a: i fattori di disturbo per le aree protette poste a confine; l'impatto acustico sulle aree limitrofe; lo studio dell'idrogeologia delle aree di confine; la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell'area del lago d'Idro); le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea; gli effetti sulla qualità dei corpi idrici.

Si ritiene di recepire quanto indicato, integrando il contenuto nella colonna 'Mitigazioni/compensazioni' relativamente al 'Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome' come di seguito:

*Nei casi in cui il progetto non sia soggetto a valutazione ambientale, in sede di autorizzazione devono essere effettuati gli approfondimenti sui seguenti aspetti: i fattori di disturbo per le aree protette poste a confine; l'impatto acustico sulle aree limitrofe; lo studio dell'idrogeologia delle aree di confine; la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell'area del lago d'Idro); le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea; gli effetti sulla qualità dei corpi idrici.*

Pertanto, si modificano i documenti:

- PRGR: paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti';
- SNT: capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti'.

#### **6.2.4 Indicazioni per il Rapporto Ambientale**

**19.** Al capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ, sotto "Quadro di riferimento programmatico":

- a. eliminare il riferimento alla 'proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (COM/2006/0232)' e 'Soil strategy for 2030 (novembre 2021)' inserendo: <<**Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM/2021/699 final)**>> e <<**Proposta di Direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo (adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2024-2025)**>>.
- b. eliminare il riferimento alla Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/0216), inserendo: <<**Strategia 'Plasmare un'Europa resiliente ai**

**cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici' (COM/2021/82 final)''.**

- c. eliminare il riferimento alla SAACC, MATTM (2015) inserendo: <<**Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023 n. 434 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024**>>.

Si accolgono le richieste di modifiche e integrazioni del paragrafo "Quadro di riferimento programmatico", capitolo "4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ" del RA.

**20.** Integrare il quadro conoscitivo con analisi relative alla movimentazione dei rifiuti extra regione.

Si ritiene non necessario integrare il quadro conoscitivo del RA ("Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale") in quanto il criterio si modifica come riportato nel punto 7b del presente documento, escludendo la possibilità del ritiro di rifiuti extraregionali per gli impianti oggetto di esclusione.

**21.** Nell'Analisi delle alternative motivare la scelta di prevedere l'apertura sia di discariche che di impianti di trattamento rifiuti a servizio dei SIN, anche in considerazione delle percentuali volumetriche da conferire e delle distanze stabilite dalla proposta di esclusione dai criteri localizzativi, tenendo conto dei fabbisogni esistenti e degli aspetti socio economici.

Si integra il paragrafo "Alternative per il perseguimento degli obiettivi" del capitolo "7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE" del RA e del capitolo "6. LO SCENARIO DI PIANO E LE ALTERNATIVE" della SNT integrando l' Alternativa 3 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR come di seguito:

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di favorire la bonifica dei SIN, nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025). Tale scelta ha impatto potenzialmente positivo sulla movimentazione dei rifiuti da bonifica.

Considerate le priorità di gestione che vedono l'opzione della discarica come la meno preferibile, esistono tipologie di rifiuti derivanti da bonifiche per cui il conferimento in tali impianti è comunque necessario. Le discariche, pertanto, sono una tipologia impiantistica che a livello generale è necessaria per la realizzazione di bonifiche.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguirne l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

**22.** Nell'Analisi di coerenza esterna:

- a. Integrare l'analisi della coerenza esterna contenuta nel Rapporto Ambientale considerando anche gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, riportati nel relativo Atto di Indirizzi approvato con D.c.r. 2569 del 22 novembre 2022, pubblicato sul portale regionale.

b. Rivedere la matrice di coerenza a pagina 45 del Rapporto ambientale in modo da rilevare la “**parziale coerenza**” dell'OB\_3 con l'obiettivo di sostenibilità ‘Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre’, in quanto sono possibili effetti negativi sulla matrice acqua determinati dalla realizzazione di una discarica.

a. Si ritiene di integrare l'analisi di coerenza esterna degli obiettivi e delle azioni della revisione dei CRILOC con gli obiettivi per la revisione del Piano di Tutela delle Acque, riportati nell' “Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica” (approvato con d.c.r. 2569 del 22.11.2022), inserendo il nuovo paragrafo “Coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA” nel capitolo “5. ANALISI DI COERENZA” del RA e nel capitolo “4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA” della SNT.

b. Si ritiene di recepire l'indicazione di rilevare la ‘parziale coerenza’ dell'OB\_3 della revisione dei criteri con l'obiettivo di sostenibilità del PRGR vigente ‘Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre’ modificando la matrice di coerenza del paragrafo “Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente”, capitolo “5. ANALISI DI COERENZA” del RA e nel capitolo “4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA” della SNT.

**23.** Nell' “Analisi e sostenibilità degli impatti significativi”, a pag. 88, nella tabella di analisi delle possibili ricadute ambientali, modificare la Motivazione << L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti **ha lo scopo di** per favorire la bonifica dei SIN discende dalla delibera di avvio del procedimento **nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti pericolosi e amianto**>>. Nella colonna valutazione, evidenziare che gli effetti delle autorizzazioni dovranno essere attentamente analizzati nelle valutazioni preliminari obbligatorie.

Si recepisce l'indicazione come di seguito riportato.

Il testo che specifica i contenuti della revisione in riferimento all' ‘OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa’ è così modificato:

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di ~~per~~ favorire la bonifica dei SIN ~~discende dalla delibera di avvio del procedimento~~ e risponde all'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025).

nei documenti:

- RA: paragrafo “Obiettivi della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR”,
- SNT: capitolo “2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR”.

Inoltre, la tabella di analisi delle possibili ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi relativamente ai “Siti di Interesse Nazionale – SIN” nella colonna ‘Motivazione’ è così modificata e integrata:

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di ~~per~~ favorire la bonifica dei SIN ~~discende dalla delibera di avvio del procedimento~~ e risponde all'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per

**il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025)**

nei documenti:

- RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI",
- SNT: capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

**24.** Integrare le valutazioni delle azioni per il raggiungimento dell'Obiettivo 1, chiarendo il motivo di non estendere agli inceneritori l'esclusione dai criteri localizzativi, anche in considerazione dell'esclusione già vigente per impianti realizzati in "prospettiva dell'economia circolare".

Si recepisce l'indicazione integrando il testo che specifica i contenuti della revisione in riferimento all' 'OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa' come di seguito:

**Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento, in quanto tecnologia impiantistica non prioritaria per la bonifica dei siti contaminati.**

nei documenti:

- RA: paragrafo "Obiettivi della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR",
- SNT: capitolo "2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR".

Resta ferma l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, la realizzazione di nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq.

### **6.2.5 Suggerimenti**

**25.** Si suggerisce di individuare misure di compensazione ambientale per le localizzazioni di discariche ed impianti di trattamento rifiuti, prevedendo come risarcimento ambientale la rinaturalizzazione di altre aree degradate.

In riferimento alle compensazioni, è già previsto che le "Misure di tutela specifiche" possono essere utile riferimento per la definizione degli interventi compensativi, da definirsi nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale e autorizzazione.

Inoltre, è stato integrato il criterio penalizzante per le aree DOC-DOCG come descritto nel punto 9 del presente documento.

**26.** Si suggerisce di inserire indicazioni per il pretrattamento obbligatorio dei rifiuti da destinare alle operazioni di smaltimento a carico del proponente secondo le migliori tecniche disponibili nonché per l'omogeneità dei codici EER dei rifiuti da smaltire.

Tali aspetti sono disciplinati dalla norma nazionale e dalle singole autorizzazioni: non possono essere disciplinate dai criteri localizzativi del PRGR.

**27.** Per la “valutazione degli aspetti ambientali e sanitari” si tenga conto dei suggerimenti di ARPA Lombardia in merito alla previsione di impatto olfattivo (studio di impatto odorigeno - SIO) e alla modellazione per restituire la serie completa delle concentrazioni di odore orarie al suolo, nonché delle procedure valutative e verifiche introdotte dal DPR 309/2023.

Il riferimento alla valutazione dell'impatto odorigeno è già previsto nella sezione ‘Valutazioni preliminari’ - ‘valutazione degli aspetti ambientali e sanitari’ delle “Misure di tutela specifiche”.

Nel merito di quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2023, n. 309, non si ritiene di recepire tale richiesta in quanto le valutazioni e le verifiche indicate sono già effettuate nell'ambito della procedura di VIA e delle procedure autorizzative.

**28.** Per le valutazioni preliminari alla localizzazione di discariche in aree DOC/DOCG si suggerisce di fornire indicazioni più dettagliate per approfondire l'impatto sulle coltivazioni presenti nelle aree limitrofe:

a. Valutazione degli impatti ambientali e sanitari delle discariche nelle aree DOC/DOCG, mediante:

- studio delle condizioni meteorologiche (venti dominanti, inversioni termiche, caratteristiche geo-morfologiche) per valutare il potenziale trasporto degli inquinanti;
- monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque: installazione di centraline per la misurazione degli inquinanti derivanti dalle attività impiantistiche;
- analisi epidemiologica preliminare sulla popolazione residente, con focus su eventuali correlazioni tra la qualità ambientale e lo stato di salute;

b. Definizione di misure di tutela per la localizzazione delle discariche in aree DOC/DOCG, quali:

- inserimento di un parametro di riferimento per garantire una fascia di rispetto tra discariche e aree vitivinicole produttive;
- valutazione obbligatoria dell'impatto odorigeno mediante quantificazione delle emissioni odorigene e dell'efficacia delle relative misure di mitigazione;
- valutazione delle ricadute sul traffico locale e individuazione di misure per la riduzione delle emissioni legate al trasporto dei rifiuti.

**a.** Si ritiene che non sia necessario integrare le valutazioni per le aree DOC-DOCG dal momento che:

- lo studio delle condizioni meteorologiche è già previsto nelle “valutazione degli aspetti ambientali e sanitari”;
- il monitoraggio delle componenti ambientali è pertinente alle procedure di valutazione ambientale;
- è già prevista la Valutazione Incidenza Sanitaria effettuata ai sensi della d.g.r. n. 4792 del 08/02/2016, nell'ambito della quale viene effettuata, se valutata necessaria, l'analisi epidemiologica.

b. Nel merito del parametro di riferimento per garantire una fascia di rispetto tra discariche e aree vitivinicole produttive, si integra il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG" come di seguito:

~~(...) fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all'area dell'impianto, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.)~~ **con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite**, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico.

variando i documenti:

- PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA;
- RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";
- SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".

Per quanto riguarda gli altri punti, si ritiene siano già soddisfatti dalle valutazioni preliminari indicate.

### 6.3 Adeguamento a seguito delle osservazioni pervenute

Tutte le osservazioni pervenute nella seconda fase di consultazione VAS sono riportate all'interno della tabella in Allegato 1.

Per ognuna di esse è indicato se è stata PRESA D'ATTO/ACCOLTA/NON ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA/NON PERTINENTE con la relativa motivazione.

Nella medesima tabella è, inoltre, riportato il riferimento al documento oggetto di modifica, nei casi pertinenti.

### 6.4 Stralcio

Come argomentato nella premessa e coerentemente con quanto riportato nei paragrafi precedenti, nei documenti oggetto di approvazione della modifica del PRGR si procede con lo stralcio delle disposizioni riguardanti il nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.

Si modificano i documenti:

- PRGR: nel paragrafo "15.5 Definizioni" della Sezione 5 della Relazione di Piano e nel paragrafo "1.5 Definizioni" dell'Appendice 1 delle NTA si stralcia il nuovo elemento escluso dal campo di applicazione dei criteri localizzativi;

- RA: nel paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" nella tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.5 Definizioni - Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate' si stralcia il nuovo elemento escluso dal campo di applicazione dei criteri localizzativi;
- SNT: nel capitolo "2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR" nella tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.5 Definizioni - Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate' si stralcia il nuovo elemento escluso dal campo di applicazione dei criteri localizzativi.